

Numero scheda 01.520.04

RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI

Richiesta di rimborso per tributi comunali pagati e che si ritiene di aver versato in più o indebitamente

Area AREA RISORSE
Responsabile ERCOLINI MOSE'
Servizio Servizio Entrate

Modalità di richiesta

DI PERSONA
WEB
LETTERA
FAX

Da protocollare

Atto conclusivo

FORMA:

- In caso di accoglimento: Provvedimento di accoglimento a cura del Servizio Entrate e conseguente invio della comunicazione di emissione di mandato di pagamento da parte della Ragioneria;
- In caso di diniego: Provvedimento di diniego preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi dell'accoglimento.

TERMINE DI VALIDITÀ:

- In caso di accoglimento: Fino al pagamento del rimborso;
- In caso di diniego: Illimitata (salvo ricorso)

ADOTTATO DA: Responsabile della gestione del tributo

Termine chiusura

Entro 180 giorni dalla data di ricezione della domanda corretta e completa da parte del Comune (comma 164, art. 1 L. 296 del 27/12/2006).

Requisiti

Il richiedente deve:

- essere il contribuente che ha effettuato il versamento
- essere altra persona idonea per Legge a richiedere il rimborso (erede, tutore, legale

rappresentante, ecc.)

- avere effettuato un versamento eccedente o non dovuto per uno dei tributi di competenza del Comune di Casalecchio di Reno

Termine per la presentazione della domanda:

entro 5 anni dalla data del pagamento del tributo di cui si chiede la parziale o integrale restituzione (oltre questo termine la domanda di rimborso viene respinta).

Documentazione

Compilare la modulistica online presente di seguito.

Normative

- Comma 164, art. 1 L. 296 del 27/12/2006
- Art. 75 D.Lgs. 507 del 15/11/1993 (T.A.R.S.U.)
- Art. 13 D.Lgs. 504 del 30/12/1992 (I.C.I.)
- Norme speciali in materia di rimborso di tributi particolari (addizionale I.R.P.E.F., I.N.V.I.M., ecc.)
- Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.)
- Comma 4 art. 17 Regolamento generale delle entrate tributarie comunali
- Norme riguardanti il rimborso per ogni tributo comunale

Contribuzione dell'ente

In caso di riconoscimento del rimborso: restituzione delle somme indebitamente versate comprensive degli interessi calcolati dalla data in cui era stato effettuato il pagamento.

Note

In alcuni casi è consentita la compensazione sul tributo - avente la stessa natura - dovuto per il nuovo anno.